

# BREXIT, LA NUOVA FASE: CHE COSA CAMBIERÀ PER LE AZIENDE DAL 1° GENNAIO 2022


Corsi di formazione doganale per operare al meglio con UK

**Sara Armella**  
Studio Legale Armella &  
Associati

**13 maggio 2021**



# EU trade agreements 2021



\* European Economic Area (EEA) / Overseas Countries and Territories (OCT).

\*\* Free Trade Agreement (FTA), Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA), Investment Agreement, Enhanced Partnership and Cooperation Agreement (EPCA), Partnership and Co-operation Agreement with preferential element (PCA).

+ The agreements with Chile, Tunisia, and Eastern and Southern Africa are currently being updated; the updated agreement with Mexico is under ratification. The DCFTA with Georgia does not apply in South Ossetia and Abkhazia. The agreement between the EU and the United Kingdom is applied provisionally, pending ratification by the EU.



I testi e i commenti riportati nelle schede che precedono, ancorché frutto di un'attenta analisi e valutazione, devono intendersi forniti senza alcuna responsabilità. Copyright riservato. E' vietata ogni riproduzione, anche parziale.

# Area di libero scambio

Con la creazione di aree di libero scambio, le parti contraenti si impegnano a **eliminare in tutto o in parte i dazi e le altre barriere tariffarie** che costituiscono un ostacolo alla libera circolazione delle merci nei loro territori

(art. XXIV, par. 8, lett. b), Accordo WTO)

Attualmente nel mondo **344 accordi** che istituiscono zone di libero scambio, mentre circa 100 sono in fase di negoziazione



# Area di libero scambio

L'istituzione di un'area di libero scambio non comporta l'assenza dei dazi doganali

Il trattamento preferenziale, rappresentato dall'azzeramento delle tariffe e dei contingenti all'importazione, non rappresenta la regola, bensì l'eccezione

Perché ci sia **l'azzeramento dei dazi** è necessario che:

- l'accordo di libero scambio preveda l'assenza di dazi per quello specifico prodotto
- il prodotto rispetti le regole di origine preferenziale stabilite dall'accordo
  - Il prodotto sia accompagnato dalla prova dell'origine preferenziale



# Area di libero scambio

L'area di libero scambio rende necessari molti adempimenti da parte delle imprese

È necessario che il prodotto sia realizzato nel rispetto degli *standard* di origine previsti dall'Accordo



Per le imprese che esportano è **fondamentale l'analisi del proprio prodotto e la tracciabilità dei vari componenti e delle lavorazioni** che hanno contribuito al bene finale

Se il bene non rispetta del tutto le regole di origine preferenziale previste dall'Accordo, sarà soggetto al pagamento dei dazi alla Dogana del Paese di importazione

Per le operazioni tra i Paesi membri dell'area di libero scambio, gli operatori devono fornire al loro rappresentante doganale una serie di dati fondamentali per la redazione della dichiarazione doganale di importazione o di esportazione (classifica, origine, valore della merce) oltre alle autorizzazioni e certificazioni tecniche richieste

# Quali conseguenze per gli scambi con il Regno Unito?

**La conclusione dell'Accordo di libero scambio semplifica, ma certamente non esclude, l'obbligo di applicare le regole e le procedure doganali**

# Gli scambi commerciali Ue-Uk

Fino al 31 dicembre 2020



**Cessioni e  
acquisti intracomunitari**

Dal 1° gennaio 2021



**Esportazioni e  
importazioni**



Tale cambiamento determina significative conseguenze giuridiche, finanziarie e operative per le imprese, oltre ai maggiori costi e tempi inerenti le procedure doganali, in parte attenuate grazie all'Accordo



# Cosa serve per esportare?



Cosa esporto? classifica doganale del prodotto (8 cifre)

Origine doganale: preferenziale o meno?

Quali altre informazioni devo fornire alla Dogana?

Sono necessari altri documenti per esportare in UK?

Quali procedure devono essere eseguite?

Chi devo incaricare per gestire le procedure doganali?



# La classificazione doganale delle merci

## Classificazione = identificazione del prodotto

- Primo fondamentale inquadramento del bene: funzione, utilizzo e ogni altro elemento identificativo sono tradotti in un **codice numerico (commodity code)**
- Base di partenza per individuare tutte le regole applicabili nelle operazioni doganali



## Perché è così importante?



È l'inquadramento fondamentale di un prodotto perché sulla base della classifica sono in grado di determinare: **origine**, eventuale applicazione di divieti o autorizzazioni all'esportazione di quel prodotto



Poiché i beni hanno una codifica di base uniforme (6 cifre del Sistema Armonizzato) conoscendo la classifica di un prodotto posso anche **verificare il trattamento doganale** all'importazione in UK consultando il link <https://www.trade-tariff.service.gov.uk/sections>

# Sistema AIDA e nuova versione Sistema Armonizzato

11



**Dal 1° gennaio 2022 nuova edizione del Sistema Armonizzato (HS)**

<http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs-nomenclature-2022-edition/correlation-tables-hs-2017-2022.aspx>

Tavola di coordinamento tra l'edizione 2017 e l'edizione 2022 del Sistema Armonizzato

(ancora ufficiosa ma pubblicata sul sito WCO)

# Classificazione doganale in esportazione

**Il codice indicato nei documenti doganali di esportazione si compone di otto cifre:**

- ▣ le prime 6 cifre sono quelle del SA
- ▣ la settima e l'ottava sono la NC



# Origine

Insieme alla classifica e al valore, è **uno dei tre elementi fondamentali per poter svolgere un'operazione doganale**


Una volta identificata la classificazione del prodotto, la determinazione dell'origine doganale avviene secondo regole specifiche

L'origine (dove il bene è realizzato) è concetto del tutto diverso dalla provenienza (da dove il bene è fisicamente spedito)



# Origine doganale di beni complessi

Major Component Systems, Estimated Content Per Vehicle and Key Global Suppliers



I testi e i commenti riportati nelle schede che precedono, ancorché frutto di un'attenta analisi e valutazione, devono intendersi forniti senza alcuna responsabilità. Copyright riservato. E' vietata ogni riproduzione, anche parziale.

# Origine



## **TCA** *Trade and Cooperation Agreement*

Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito sottoscritto il 30 dicembre 2020 e in vigore dal 1° gennaio 2021

Occorre avere riguardo alle **regole di origine preferenziale** stabilite dall'Accordo



È possibile consultare la versione italiana dell'Accordo al seguente link [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231\(01\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN)



L'Accordo stabilisce il **divieto**, per il Regno Unito e per l'Unione europea, **di applicare dazi doganali**, sia all'importazione che all'esportazione **soltanto nei confronti di quei prodotti che possono definirsi «originari» dell'altra parte**



La merce Ue esportata in UK può beneficiare dell'annullamento di dazi e quote al confine inglese, ma **soltanto se rispetta le norme di origine preferenziale dettate dall'Accordo**

*Accordo Ue-Uk, artt. GOODS.5, GOODS.6 e GOODS.10*

## Condizioni per l'applicazione del dazio zero

Il prodotto esportato

- A) Requisito sostanziale:** deve rispettare perfettamente le regole sull'origine preferenziale previste dal TCA
- B) Requisito procedurale:** deve essere accompagnato dalla prova dell'origine preferenziale
- C) Trasporto diretto:** deve essere trasportato direttamente, nel rispetto della regola della non modificazione (art. ORIG.16)

## **Requisito sostanziale:** rispetto delle regole sull'origine preferenziale previste dal TCA



# Prodotti che beneficiano dell'origine preferenziale

Sono considerati di origine preferenziale Ue:

## **1. i prodotti interamente ottenuti**

- 1. i prodotti fabbricati in Ue esclusivamente a partire da materiali originari dell'Unione europea**
- 2. i prodotti realizzati mediante la trasformazione di materie prime estere o con l'impiego, nella lavorazione, di componenti realizzati in Paesi terzi, purché soddisfino le prescrizioni di cui all'allegato ORIG-2**

*Accordo Ue-Uk, artt. ORIG.3, ORIG.5, allegato ORIG-1 e ORIG.2*

# 1 - Prodotti interamente ottenuti

- a) I **prodotti minerari** estratti o prelevati dal suolo o dal fondo marino
- b) le **piante** e i **prodotti del regno vegetale** ivi coltivati o raccolti
- c) gli **animali vivi ivi nati e allevati** e i **prodotti ottenuti** da animali vivi ivi allevati o da animali macellati ivi nati e allevati
- d) i **prodotti della caccia o della pesca** ivi praticate
- e) i prodotti ivi ottenuti dall'**acquacoltura**
- f) i prodotti della **pesca marittima** e altri prodotti estratti dal mare al di fuori delle acque territoriali con una nave di una parte
- g) i prodotti fabbricati a bordo di una nave officina di una parte, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera precedente
- h) i prodotti **estratti dal suolo o dal sottosuolo marino** al di fuori delle acque territoriali, purché essa abbia diritti per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
- i) i **rifiuti** e gli **avanzi** di operazioni di produzione ivi effettuate, nonché i rifiuti e gli avanzi derivati da prodotti usati ivi raccolti, purché tali prodotti siano idonei soltanto al recupero delle materie prime
- j) i prodotti ivi fabbricati esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a h)

*Accordo Ue-Uk, art. ORIG.5*

## 2- Prodotti fabbricati esclusivamente con materiali originari UE

Ipotesi diversa da quella precedente

In questo caso si tratta di prodotti realizzati con materiali che possono anche avere componenti o lavorazioni extra UE

Ciò che conta è che ciascun materiale, in base alla regola di origine a esso applicabile, si consideri «originario UE»

*Accordo Ue-Uk, art. ORIG.5*

### 3- Prodotti realizzati con trasformazione di materie prime estere o con l'impiego di componenti extra UE se rispettano le regole di origine dell'allegato ORIG-2

Allegato ORIG-2 definisce le regole di origine specifiche per i vari prodotti, individuati sulla base della classificazione doganale

Definisce il concetto di «lavorazione sufficiente» per l'acquisizione dell'origine preferenziale

*Accordo Ue-Uk, art. ORIG.5*



## Le regole di origine

In generale, la lavorazione idonea a fare acquisire l'origine è determinata secondo i consueti criteri:

- **Cambio nella classificazione doganale**
  - **Un particolare processo produttivo**
- **Un valore o peso minimo di componenti non originarie**

**Occorre verificare, caso per caso, partendo dalla corretta classificazione doganale del prodotto in esportazione, quale sia la regola di origine stabilita dall'Accordo**



*Accordo Ue-Uk, allegati ORIG-1 e ORIG-2, pag. 448 e ss.*

# Regole base della «lavorazione sufficiente» per l'acquisizione dell'origine preferenziale

- **Valore aggiunto:** l'incremento del valore deve rappresentare almeno l'XX% del prezzo franco fabbrica
- **Processo industriale** (es. confezione completa nel settore tessile)
- **CC (*Change Chapter-cambio capitolo*)** passaggio al capitolo in questione a partire da qualunque altro capitolo (prime 2 cifre SA)
- **CTH (*Change Tariff Heading-cambio voce*)** passaggio alla voce in questione da qualunque altra voce (prime 4 cifre SA)
- **CTSH (*Change Tariff Sub Heading-cambio sottovoce*)** passaggio alla sottovoce in questione da qualunque altra sottovoce o da qualunque altra voce (prime 6 cifre SA)
- **CTHS (*Change Tariff Heading Split*)** passaggio alla voce separata in questione da qualunque altra separazione di detta voce o da qualunque altra voce
- **CTSHS (*Change Tariff Sub Heading Split*)** passaggio alla sottovoce separata in questione da qualunque altra separazione di detta sottovoce o da qualunque altra voce

## Le regole di origine

La Commissione europea ha messo a disposizione delle imprese un portale grazie al quale individuare, prodotto per prodotto, le condizioni in presenza delle quali è assicurato il rispetto delle regole di origine previste dall'Accordo

<https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/presenting-rosa>  
(<https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/presenting-rosa>)



# È possibile consultare il sito

<https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/content>

**Access2Markets**


Homepage Mercì Servizi Investimenti Mercati Casella degli strumenti Contatti My Trade Assistant

**My Trade Assistant**  
Compresa ROSA Rules of Origin Self-Assessment

[Come utilizzare il modulo](#) [Clausola di esclusione della responsabilità](#)

Nome del prodotto o codice SA Paese di origine Paese di destinazione

Nome del prodotto o codice SA    **Cerca >**




**Esportare dall'UE, importare nell'UE - tutto ciò che c'è da sapere**

Informazioni prodotto per prodotto su

- tariffe & tasse
- regole di origine
- requisiti dei prodotti
- procedure doganali
- ostacoli agli scambi
- statistiche

per tutti i paesi dell'UE e per oltre 120 mercati delle esportazioni in tutto il mondo.

**Scopri Access2Markets**



**Scopri ROSA**

Cercare nome del prodotto o codice SA, inserendo il Paese di origine (Italia) e il Paese di destinazione (Regno Unito)

# Selezionando **Regole di origine – ROSA** si possono consultare le norme di origine applicabili

## Risultati per codice di prodotto 2204.10.15 da Italia a Regno Unito

Tariffe

**Regole di origine - ROSA**

Imposte

Procedure e formalità ▼

Ostacoli commerciali

Statistiche sui flussi commerciali

Altri risultati

Dazi in una rubrica

Norme di origine per altri accordi

Come leggere i risultati

### Regole di origine - ROSA

ultimo aggiornamento: 24 dicembre 2020

In order to qualify for the lower or zero preferential tariff under the EU-UK Trade and Cooperation Agreement the product classified in **HS 22041015** must originate in the EU or Regno Unito. This tool can be used by both exporters/producers and their suppliers to assess whether this product fulfils the rules of origin and can therefore be considered as originating.

- ▲ Product specific rules are based on the Harmonised System, as amended on 1 January 2017 (HS 2017).
- ▲ You do not need to apply for a preferential tariff (or comply with preferential rules of origin) if the MFN duty for your product is zero.
- ▲ For MFN duties, anti-dumping, anti-subsidies or safeguard measures, origin marking, non-preferential rules of origin [☑](#) apply.

[Click here to spread the word about this tool to your suppliers or a colleague.](#) [✉](#)

# Esempio: borsa di pelle

Un'azienda italiana produce borse di pelle utilizzando componenti non originari Ue

⊖	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da corresella e da sellaio; oggetti da viaggio, borse ed altri recipienti simili; lavori di budella (diversi dall'intestino baco da seta)	42		
+	Oggetti di selleria e di imbracatura per qualsiasi animale (comprese tracce, cavi, ginocchiere, museruola, selle, borse da sella, cappotti per cani, e simili), di qualsiasi materia	42	01	anni
⊖	Bauli, valigie, custodie per la vanità, casse executive, valigette, borse scolastiche, casse per occhiali, custodie binoculari, custodie per fotocamere, custodie per strumenti musicali, custodie per armi, fondine e contenitori simili; borse da viaggio, sacchetti per alimenti o bevande isolati, borse da toilette, zaini, borse, borse della spesa, portafogli, borse, cartografie, portasigara, buste di tabacco, borse da viaggio, borse sportive, casse di bottiglie, scatole per gioielli, scatole per polveri, custodie per posate e contenitori simili, di cuoio o di cuoio, di fogli di plastica, di materie tessili, di fibre vulcanizzate o di cartone, o interamente o principalmente ricoperti di tali materiali o con carta	42	02	di cui all'articolo 42 del consiglio di
+	Bauli, valigie, casse di vanità, executive-case, valigette, borse da scuola e contenitori simili			
⊖	Borse a mano, anche con tracolla, comprese quelle senza manico			
⊖	Con superficie esterna di cuoio naturale o di composizione	42	02	21
○	Fatto a mano	42	02	21 00 10
○	Altro	42	02	21 00 90
+	Con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili	42	02	22
○	Altro	42	02	29

Access2Markets

## Esempio: borsa di pelle

**Partendo dalla corretta classificazione del bene (SA 42.02) è necessario consultare l'allegato ORIG. 2 dell'Accordo per vedere quale regola di origine è applicabile**

Capo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella (diversi dal pelo di Messina (crine di Firenze))
42.01-42.06	<p>CTH;</p> <p>o</p> <p>MaxNOM 50 % (EXW).</p>



## Esempio: borsa di pelle

Allegato  
ORIG.1, nota 2

"CTH": la produzione da materiali non originari inclusi in qualsiasi voce, esclusi i materiali inclusi nella stessa voce del prodotto; ciò significa che qualsiasi materiale non originario utilizzato nella produzione del prodotto deve essere classificato in una voce (livello a 4 cifre del sistema armonizzato) diversa da quella del prodotto (cioè un cambiamento di voce);

Allegato  
ORIG.1, nota 4

per "MaxNOM" si intende il valore massimo dei materiali non originari, espresso in percentuale e calcolato secondo la formula seguente:

$$\text{MaxNOM (\%)} = \frac{\text{VNM}}{\text{EXW}} \times 100$$

Allegato  
ORIG.1, nota 4

per "EXW" o "prezzo franco fabbrica" si intende

- (i) il prezzo del prodotto pagato o da pagare al produttore nel cui stabilimento è stata eseguita l'ultima lavorazione o trasformazione, purché comprensivo del valore di tutti i materiali utilizzati e di tutti gli altri costi sostenuti nella produzione del prodotto, meno le eventuali imposte interne che sono o possono essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; o
- (ii) se non vi è alcun prezzo pagato o pagabile o se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi realmente sostenuti per la produzione del prodotto, il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi sostenuti nella produzione del prodotto nella parte esportatrice:

## Esempio: vino

Ipotizzando di dover esportare il prodotto “vino”, occorre muovere dalla sua classificazione doganale, identificata con la voce doganale **NC 2204**

Access2Markets



○ Bevande, liquori e aceto	22
○ - Vino di uve fresche, compresi i vini liquorosi; mosto di uve diverso da quello della voce 2009	22 04
+ Vino frizzante	22 04 10
+ Altro vino; mosto d'uva con fermentazione impedita o arrestata dall'aggiunta di alcool	
+ Altro mosto d'uva	22 04 30

- Per questa specifica voce doganale, l'attribuzione dell'origine preferenziale è riconosciuta se la trasformazione del materiale non originario è idonea a determinare un cambiamento di classifica del bene finale, purché le **uve fresche utilizzate** (sottovoce 0806 10) siano “interamente ottenute” nel territorio UE
- Ugualmente, devono essere interamente ottenute in territorio Ue le **variabili del succo di uva (compresi i mosti)**
- Gli **zuccheri** non originari utilizzati nel processo di produzione non possono eccedere il 20 % del peso del prodotto finale

Capo 22	Bevande, liquidi alcolici e aceti
22.01-22.06	<b>CTH</b> , eccetto da materiali non originari delle voci 22.07 e 22.08, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"><li>- tutti i materiali delle sottovoci <b>0806.10</b>, 2009.61 e 2009.69 utilizzati siano interamente ottenuti;</li><li>- tutti i materiali del <b>capo 4</b> utilizzati siano interamente ottenuti; e</li><li>- il peso totale dei materiali non originari delle <b>voci 17.01 e 17.02</b> utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.</li></ul>

# Esempio: olio di oliva

Grassi e oli animali o vegetali e prodotti della loro scissione; grassi commestibili preparati; cere animali o vegetali	15
- Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	15 09
+ Vergine	15 09 10
+ Altro	15 09 90

15.09-15.10	Produzione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti.
-------------	--

Analogamente, l'olio di oliva (voce doganale **1509**) ottenuto da materie prime non originarie UE non può beneficiare dell'azzeramento dei dazi all'importazione in UK

L'Accordo riconosce, infatti, l'origine preferenziale UE soltanto in presenza di una “**produzione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti**” nell'Unione europea



# Esempio: trattori

Un'azienda italiana produce trattori a cingoli utilizzando componenti non originari Ue

Access2Markets

○ Veicoli diversi dal materiale rotabile ferroviario o tranviario e loro parti e accessori	87
○ - Trattori (diversi dai trattori della voce 8709)	87 01
○ Trattori monoasse	87 01 10
○ + Trattori stradali per semirimorchi	87 01 20
○ Trattori a cingoli	87 01 30
○ + Altro, di una potenza del motore	

## Esempio: trattori

**Partendo dalla corretta classificazione del bene (SA 87.01) è necessario consultare l'allegato ORIG. 2 dell'Accordo per vedere quale regola di origine è applicabile**



Capo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori
87.01	MaxNOM 45 % (EXW).

## Tolleranze

Se un prodotto non soddisfa le regole di origine di cui all'allegato ORIG-2, perché nella sua produzione è utilizzato un **materiale non originario**, tale prodotto è comunque considerato originario se:

- Il **peso totale** dei materiali non originari non supera il **15% del peso** del prodotto (per i prodotti classificati nei capitoli 2 e da 4 a 24)
- Il **valore totale** dei materiali non originari non supera il **10% del prezzo franco fabbrica** del prodotto (per tutti i prodotti, a eccezione dei prodotti tessili)
- Per i prodotti classificati nei capitoli da 50 a 63 (tessili) si applicano le regole di tolleranza previste dall'allegato **ORIG-1**

*Accordo Ue-Uk, art. ORIG.6 e allegato ORIG-1*



## Lavorazione insufficiente per l'acquisizione dell'origine preferenziale

Una serie di **lavorazioni marginali** (operazioni di conservazione, lavaggio, pulitura, assemblaggio, ecc.) che sono sempre considerate non idonee ai fini del riconoscimento dell'origine preferenziale

Obiettivo: evitare che una merce di origine non UE o non UK, con una **piccola manipolazione o di un semplice cambio di confezione** possa acquisire l'origine preferenziale

A tutela dei consumatori e delle imprese, non è sufficiente che un bene prodotto in un Paese terzo transiti nel territorio dell'altra parte o qui subisca una lavorazione non idonea, per beneficiare dell'assenza di dazi

*Accordo Ue-Uk, art. ORIG.7*

# Lavorazione insufficiente per l'acquisizione dell'origine preferenziale

38

- operazioni di conservazione quali **l'essiccazione**, la **congelazione**, la **conservazione** in salamoia e altre operazioni analoghe
  - la **scomposizione** o la **composizione di confezioni**
- il **lavaggio**, la **pulitura**, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti
  - la **stiratura** o la pressatura di materie tessili e loro manufatti
    - le semplici operazioni di **pittura** e **lucidatura**
  - la mondatura e la molitura parziale, la lucidatura e la brillatura dei cereali e del riso
  - le operazioni destinate a **colorare o aromatizzare lo zucchero** o a formare **zollette**
- la **sbucciatura**, la **snocciolatura** e la **sgusciatura** di frutta, frutta a guscio, ortaggi e legumi
  - l'**affilatura**, la semplice molitura o il semplice taglio;
  - il **vaglio**, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione o l'assortimento
- le semplici operazioni di **inserimento in bottiglie**, lattine, boccette, borse, casse o scatole e ogni altra semplice operazione di **imballaggio**;
  - l'apposizione o la stampa di **marchi, etichette, loghi** o altri segni distintivi analoghi
    - la semplice **miscela** di prodotti, anche di specie diverse
- la semplice **aggiunta di acqua o la diluizione** con acqua o con altra sostanza che non alteri di fatto le caratteristiche del prodotto, o la disidratazione o la denaturazione dei prodotti
  - il semplice **assemblaggio di parti** di articoli o lo **smontaggio** di prodotti in parti
    - la **macellazione** di animali

*Accordo Ue-Uk, art. ORIG.7*

## Il cumulo

L'Accordo prevede la possibilità di **cumulare materiali originari tra le parti contraenti**

*«Un prodotto originario di una parte è considerato originario dell'altra parte se è utilizzato come materiale nella produzione di un altro prodotto in tale altra parte»*


È previsto anche il **cumulo totale**, non solo dei materiali, ma anche delle lavorazioni

*«La produzione effettuata in una parte con un materiale non originario può essere presa in considerazione per determinare se un prodotto sia originario dell'altra parte»*

Non è ammesso invece il «cumulo diagonale» che includerebbe come prodotto UK parti di prodotto di Paesi come Giappone o Turchia

*Accordo Ue-Uk, art. ORIG.4*

Prodotti che non  
hanno origine  
preferenziale



Se il prodotto non soddisfa le condizioni necessarie per il riconoscimento dell'origine preferenziale, si applica il **dazio Uk**, che renderà il bene meno competitivo e imporrà una rivisitazione dei prezzi di vendita e una rinegoziazione delle forniture già concordate

È fondamentale l'attività di **pianificazione doganale** per prevenire i rischi di contestazioni e sfruttare al massimo le opportunità previste dall'Accordo

Le imprese devono analizzare il proprio catalogo di prodotti venduti nel Regno Unito per valutare se rispettano i nuovi requisiti di origine preferenziale introdotti dall'Accordo

# I dazi del Regno Unito per i prodotti che non hanno diritto al riconoscimento dell'origine preferenziale Ue

Consultando il sito [www.trade-tariff.service.gov.uk](http://www.trade-tariff.service.gov.uk) è possibile verificare il dazio applicabile ai prodotti che non rispettano le regole di origine preferenziale

## Trade Tariff: look up commodity codes, duty and VAT rates

From 1 January 2021, if you're bringing goods into Northern Ireland from outside the UK and the EU, you will pay the UK duty rate [if your goods are not 'at risk' of onward movement to the EU](#). If they are at risk of onward movement to the EU, use the [Northern Ireland \(EU\) Tariff](#).

Search the tariff

Enter the name of the goods or commodity code



This tariff is for 13 January 2021 [Change date](#)

### All sections

Section title	Section	Chapters
<a href="#">Live animals; animal products</a>	I	1 to 5
<a href="#">Vegetable products</a>	II	6 to 14
<a href="#">Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or vegetable waxes</a>	III	15

Inserire nella barra di ricerca il nome o il commodity code del prodotto

# I dazi del Regno Unito per i prodotti che non hanno diritto al riconoscimento dell'origine preferenziale Ue

There are [important notes for classifying your goods](#) shown further down this page

[Open all headings](#) [Close all headings](#)

Level	Description	VAT	Third country duty	Supplementary unit	Commodity code
-	▶ Trunks, suitcases, vanity cases, executive-cases, briefcases, school satchels and similar containers				
-	▼ Handbags, whether or not with shoulder strap, including those without handle				
- -	▼ With outer surface of leather or of composition leather				42 02 21
- - -	Hand-made	20%	2.00 %	p/st	42 02 21 00 10
- - -	Other	20%	2.00 %	p/st	42 02 21 00 90
- -	▼ With outer surface of sheeting of plastics or of textile materials				42 02 22
- - -	Of sheeting of plastics	20%	8.00 %	p/st	42 02 22 10 00
- - -	▶ Of textile materials				42 02 22 90
- -	Other	20%	2.00 %	p/st	42 02 29 00 00
-	▶ Articles of kind normally carried in the pocket or in the handbag				

## ▼ Wooden furniture of a kind used in the kitchen

### ▼ Fitted kitchen units

-	Hand-made	20%	2.00 %	
-	Other	20%	2.00 %	
▶	Other			

## Wooden furniture of a kind used in the bedroom

### ▶ Other wooden furniture

Furniture of plastics	20%	0.00 %	
-----------------------	-----	--------	--

## ▼ Furniture of other materials, including cane, osier, bamboo or similar materials

### ▼ Of bamboo

-	Hand-made	20%	4.00 %	
-	Other	20%	4.00 %	

### ▼ Of rattan

-	Hand-made	20%	4.00 %	
-	Other	20%	4.00 %	

94	03	40		
94	03	40	10	
94	03	40	10	10
94	03	40	10	90
94	03	40	90	
94	03	50	00	00
94	03	60		
94	03	70	00	00
94	03	82		
94	03	82	00	10
94	03	82	00	90
94	03	83		
94	03	83	00	10
94	03	83	00	90

Dazi applicabili ai Paesi terzi

Ulteriori informazioni sulla classificazione dei beni

I testi e i commenti riportati nelle schede che precedono, ancorché frutto di un'attenta analisi e valutazione, devono intendersi forniti senza alcuna responsabilità. Copyright riservato. E' vietata ogni riproduzione, anche parziale.


# Le conseguenze della Brexit sui contratti di fornitura



## Contratti di vendita internazionale

Frequentemente le parti si accordano per adottare una clausola ICC internazionalmente accettata (Incoterms®)











tra le altre clausole, individuano anche chi è tenuto alla gestione delle operazioni doganali e al pagamento dei diritti doganali




- **È importante che tali condizioni siano chiarite prima della conclusione del contratto di fornitura e le relative clausole siano previste anche nelle fatture commerciali**



# Incoterms® - *Ipotesi esportazione da Italia a UK*

Incoterms®	Venditore IT	Compratore UK
EXW		 
FCA – FAS – FOB		
CPT – CIP – CFR – CIF		
DAP - DPU		
DDP	 	

Dogana UE  
(export) 

Dogana  
UK  
(import) 

## Incoterms® e procedure doganali

Nei contratti del **Gruppo C (CPT – CIP – CFR – CIF)**  
il venditore è tenuto alle **procedure di esportazione**  
le **procedure e i costi di importazione** sono a carico dell'acquirente

Nei contratti del **Gruppo D (DPU - DDP)**  
il venditore è tenuto a sostenere le **procedure di esportazione**

- in caso di DDP il venditore si fa carico anche delle **procedure e dei costi di importazione** nel paese di destinazione

# Incoterms® e procedure doganali

## Gruppo E (EXW)

**l'acquirente sostiene le procedure e i costi di esportazione e di successiva importazione**

## Gruppo F (FCA – FAS – FOB)

**Le procedure e i costi di esportazione sono a carico del venditore; le procedure e i costi di importazione sono a carico dell'acquirente**

**Valutare attentamente l'impatto della Brexit rispetto ai contratti di fornitura**

## Nuove responsabilità contrattuali e legali Errore sull'origine preferenziale **in export**

Se erroneamente dichiaro l'origine preferenziale del prodotto esportato:

- **Conseguenze contrattuali ed economiche:**  
l'importatore UK sarà tenuto al pagamento del dazio previsto per i Paesi terzi e attiverà azioni di indennizzo/risarcimento nei confronti del suo fornitore
- **Conseguenze legali:** eventuali sanzioni penali in Italia



## Errore sull'origine preferenziale **in export**

Anche se l'esportazione non è soggetta a dazi, può astrattamente configurarsi la **responsabilità penale dell'esportatore in caso di violazione delle regole di origine poiché la bolletta doganale di esportazione rappresenta un atto pubblico**

In presenza di dolo, si configura il reato di falso in atto pubblico

La bolletta doganale di esportazione è un atto pubblico

- **dichiarazione di origine preferenziale in assenza dei presupposti**  
(articoli 48 e 479 codice penale: falsità in atto pubblico del pubblico ufficiale per induzione in errore da parte del privato)



## Errore sull'origine **in import**

All'importazione nell'Unione europea di prodotti dichiarati in Dogana come di origine preferenziale, possono determinarsi significative conseguenze:

- Azione di accertamento della Dogana, con contestazione del dazio stabilito dalla Taric per i Paesi terzi e delle sanzioni amministrative previste dall'art. 303 Tuld
- Se la Dogana ritiene sussistente il dolo, contesta il reato di contrabbando se i diritti evasi superano la soglia dei 10.000 euro

Revisione dei contratti di acquisto per assicurarsi adeguata tutela nei confronti del fornitore



## Responsabilità amministrativa delle società per il reato di contrabbando

Le recenti modifiche previste dal d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 hanno **inserito il contrabbando tra i reati da cui può derivare la responsabilità amministrativa degli enti**, se l'ammontare dei diritti di confine dovuti sia superiore a 10.000 euro (art. 25 sexiesdecies, d.lgs. 231 del 2001)



# Impatto della Brexit sui processi produttivi revisione dei fornitori

**L'utilizzo di una materia prima o di un componente inglese deve essere attentamente considerato, se è utilizzato per la fabbricazione di beni destinati all'esportazione verso gli Stati con cui l'Ue ha concluso accordi di libero scambio**




## Brexit e origine delle merci

Se l'impresa italiana utilizza un componente UK, occorrerà approfondire se esso non faccia perdere il diritto al dazio zero previsto per l'esportazione del bene finito verso, per esempio, il Giappone, il Canada o il Messico


**I fattori produttivi del Regno Unito saranno considerati non originari nella determinazione dell'origine preferenziale delle merci che li incorporano**

*Agenzia delle dogane, 26 febbraio 2019, pag. 9*

# Conseguenze Brexit su origine prodotti e FTA



**Allegati alla decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico  
del 23 marzo 2000 (\*)**



8406


Turbine a vapore

Produzione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

# Esempio origine con materiali UK

## 2020

Fornitori UE e valore dei materiali originari:  
tot. 56



Fornitori extra UE e valore dei materiali originari:




24

NOM: 30%



## 2021

Fornitori UE e valore dei materiali originari:  
tot. 38



Fornitori extra UE e valore dei materiali originari: tot. 42



18



24

NOM: 52,5%



# Marchi registrati e certificazione di conformità



UK  
CA

I testi e i commenti riportati nelle schede che precedono, ancorché frutto di un'attenta analisi e valutazione, devono intendersi forniti senza alcuna responsabilità. Copyright riservato. E' vietata ogni riproduzione, anche parziale.

## I marchi e le certificazioni di conformità sono aspetti della Brexit al centro degli approfondimenti delle imprese



Si tratta di una materia in continua evoluzione: le aziende dovranno monitorare i vari cambiamenti

Per aggiornamenti consultare

<https://www.gov.uk/browse/business/intellectual-property>

[https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file\\_import/trademarks\\_and\\_designs\\_it\\_0.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/trademarks_and_designs_it_0.pdf)

# Marchi, brevetti e design registrati

I marchi protetti da registrazione in ambito europeo **continuano a ricevere protezione anche in ambito UK**, dopo il 1° gennaio 2021

Non è necessario svolgere particolari adempimenti per chi è già titolare di un marchio europeo registrato e non è necessario attivarsi per ottenerne il riconoscimento anche in UK: **l'art. 54 dell'Accordo di recesso ha espressamente previsto la continuità della tutela nel Regno Unito dei diritti registrati**



## Marcatura di conformità dei prodotti



**Marcatura CE** dei prodotti destinati al Regno Unito  
Il contrassegno **CE** dal 1993 è simbolo di conformità dei beni alla  
normativa vigente nell'Unione europea  
una **dichiarazione di conformità** necessaria per la  
commercializzazione nel mercato comune

Con Brexit il Regno Unito ha deciso di dotarsi di un nuovo marchio  
e di nuove etichette per attestare la conformità dei prodotti alle  
normative UK

**UK Conformity Assessed: UKCA**

# Misure transitorie relative alla marcatura UKCA

## 2021

Le aziende possono continuare ad applicare  
il **marchio CE**



## 2022

**Necessaria marcatura UKCA**

I prodotti possono indicare **entrambi i marchi** soltanto se conformi alle norme UK e UE

## 2023

**Obbligatorio il marchio UKCA  
direttamente sul prodotto**



## Regole per l'applicazione del marchio UKCA

Per il 2022 il marchio UKCA può essere inserito nei manuali o in altra documentazione di supporto

**Dal 2023 è obbligatoria l'applicazione indelebile del marchio UKCA direttamente sul prodotto in modo permanente**

Responsabile dell'utilizzo del contrassegno è il produttore, il quale deve **conservare tutti i documenti necessari** a dimostrare che il prodotto è conforme ai requisiti di legge

Il **fascicolo tecnico** contenente tali informazioni può essere richiesto in qualsiasi momento dalle autorità per verificare la conformità del prodotto, fino a un massimo di 10 anni dopo l'immissione sul mercato

*Fonte: Linee guida help desk Brexit e Ice Londra*

## Il nuovo marchio UKCA

A partire dal 1° gennaio 2022, per la maggior parte dei prodotti attualmente contrassegnati con il marchio CE in vendita in Gran Bretagna occorre la nuova marcatura UKCA in sostituzione del contrassegno CE

**L'apposizione del marchio UKCA serve ad attestare, a beneficio e tutela dei consumatori, che i beni sono stati realizzati nel rispetto degli standard di sicurezza e di conformità previsti dalla Gran Bretagna**



Le imprese devono verificare se il proprio prodotto necessita di un marchio di conformità UKCA per essere immesso sul mercato della Gran Bretagna e quali sono i relativi standard



A oggi, **i requisiti tecnici, i processi e gli standard di valutazione per l'apposizione del marchio UKCA coincidono con le procedure già previste** dall'Unione europea per il contrassegno di conformità CE  
Occorre monitorare il sito ufficiale per rimanere aggiornati sull'argomento

<https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking>

Il marchio britannico copre la **maggior parte dei prodotti per i quali l'Unione europea richiede già una valutazione di conformità**

# Organismi notificati

Dal 1° gennaio 2021 gli **organismi notificati per l'UE con sede in GB** sono stati rimossi dal **database NANDO** e sono stati inseriti nel nuovo database degli **Approved Body** in Gran Bretagna

- Gli organismi notificati UE, registrati nel database NANDO, rilasciano solo **certificati CE**
- Gli UK Approved Bodies rilasciano solo **certificati UKCA**



*Fonte: [gov.uk/guidance/conformity-assessment-bodies-change-of-status-from-1-january-2021](https://gov.uk/guidance/conformity-assessment-bodies-change-of-status-from-1-january-2021)*

	<b>U.K. Legislation</b>	<b>Corresponding EU Directive/Regulation</b>
<b>LVD</b>	The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016	Directive 2014/35/EU
<b>EMC</b>	Electromagnetic Compatibility Regulations 2016	Directive 2014/30/EU
<b>GAR</b>	Gas Appliances Regulation (Regulation (EU) 2016/426 as brought into GB law and amended and the Gas Appliances (Enforcement) and Miscellaneous Amendment Regulations 2018	Regulation (EU) 2016/426
<b>RE-D</b>	Radio Equipment Regulations 2017	Directive 2014/53/EU
<b>Machinery</b>	The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008	Directive 2006/42/EC
<b>PED</b>	Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016	Directive 2014/68/EU
<b>ATEX</b>	Equipment and Protective Systems Intended for Use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016	Directive 2014/34/EU
<b>RoHS</b>	Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012	Directive 2011/65/EU
<b>Ecodesign and hot-water boilers Directive</b>	The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019	Directive 2009/125/EC and Directive 92/42/EEC
<b>Energy Labelling</b>	Energy labelling regulation (EU) 2017/1369 (as retained in UK law and amendment) and The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019	Regulation (EU) 2017/1369
<b>General product safety</b>	General Product Safety Regulations 2005	Directive 2001/95/EC
<b>Lifts</b>	Lifts Regulations 2016	Directive 2014/33/EU
<b>Toys</b>	Toys (Safety) Regulations 2011	Directive 2009/48/EC
<b>Outdoor noise</b>	Noise Emission in the Environment by Equipment for Use Outdoors Regulations 2001	Directive 2000/14/EC
<b>Measuring instruments</b>	Measuring Instruments Regulations 2016	Directive 2014/32/EU
<b>Non Automatic weighing instruments</b>	Non Automatic Weighing Instruments Regulations 2016	Directive 2014/31/EU
<b>Simple pressure vessels</b>	Simple Pressure Vessels (Safety) Regulations 2016	Directive 2014/29/EU
<b>Recreational craft and personal watercraft</b>	Recreational Craft Regulations 2017	Directive 2013/53/EU
<b>Personal protective equipment</b>	Personal Protective Equipment Regulations (Regulation (EU) 2016/425 as brought into GB law and amended and the Personal Protective Equipment (Enforcement) Regulations 2018	Regulation (EU) 2016/425

# Giocattoli

**2022** obbligatorio il marchio **UKCA**, ma saranno accettati anche i prodotti che recano sia il marchio CE che il marchio UKCA, a condizione che siano conformi alle normative UE e UK

**2023** obbligatorio soltanto il marchio **UKCA**



## Normativa di riferimento

I giocattoli sono già coperti in Gran Bretagna dal **Regolamento 2011 (per la sicurezza) dei giocattoli SI 1881**

Questo regolamento riflette *in toto* la **direttiva 2009/48/CE** sui giocattoli


Fonte: Linee guida help desk Brexit e Ice Londra

# Automotive

Per alcune componenti la marcatura CE sarà sostituita dalla **marcatura UKCA**

Le componenti che rientravano nella disciplina delle direttive armonizzate UE sono regolamentate in appositi regolamenti UK relativi a:

- Compatibilità elettromagnetica
- Macchine emissioni di rumore per apparecchiature per uso all'aperto
  - Articoli pirotecnici
  - Apparecchiature radio
  - Imbarcazioni da diporto



2020	CE
2021	UK CA ma si continua a riconoscere anche il marchio CE
2022	CE UK CA
2023	UK CA

Fonte: Linee guida help desk Brexit e Ice Londra

# Automotive

Altre componenti richiedono, invece, un **Type Approval** per essere immesse sul mercato, per esempio:

- Vetri, lampadine e sorgenti luminose
- Cinture di sicurezza, sedili, poggiatesta, seggiolini per bambini,
  - Serbatoio, Allarmi, clacson
  - Casco per moto



Per pneumatici, freni, cinture di sicurezza, è richiesta l'**approvazione UNECE** (Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite), che continuerà a essere riconosciuta in UK

Le approvazioni UE saranno accettate in GB fino al 2022, ma dal **1° gennaio 2022** saranno necessarie nuove **GB Type Approval**. In UK l'autorità responsabile delle omologazione è la **VCA (Vehicle Certification Agency)** che continuerà a emettere approvazioni UNECE

*Fonte: Linee guida help desk Brexit e Ice Londra*



# Dispositivi di protezione individuale

Per i **dispositivi di protezione individuale** per tutto il 2021 sono ancora valide le marchiature CE, ma dal 1° gennaio 2022 sarà obbligatorio il marchio UKCA

**A oggi, le regole per l'apposizione del marchio UKCA sono le stesse previste dal Regolamento UE per il marchio CE**

**Legislazione UK** (The Personal Protective Equipment (Enforcement) Regulations 2018 No. 390) = **Legislazione UE** (Reg. UE 425/2016)

È necessario distinguere:

- DPI di categoria 1 (es. occhiali da sole), per i quali è richiesta un'autocertificazione di conformità
- DPI di categoria 2-3 (es. abbigliamento di protezione UV), per i quali è richiesto un esame da parte di un organismo notificato



*Fonte: Linee guida help desk Brexit e Ice Londra*

# Sostanze chimiche

Per il commercio di sostanze chimiche all'interno dell'UE è necessaria la registrazione al **REACH** (*Registration, evaluation, authorization and restriction of chemicals*)

La *ratio* del Regolamento REACH è quella di proteggere la salute umana e l'ambiente dai rischi che possono derivare dalle sostanze chimiche

Dal **1° gennaio 2021**, le aziende UE che esportano sostanze chimiche verso GB devono garantire la conformità al **UK REACH** ed essere coperte da una registrazione REACH valida nel Regno Unito

Queste aziende possono registrare la sostanza ai sensi del REACH del Regno Unito direttamente, tramite un **OR (Only Representative)** con sede in GB oppure tramite un importatore affiliato in GB

Per queste sostanze non è richiesta la marcatura CE e non si applicano le nuove regole sul marchio UKCA

Fonte: Linee guida help desk Brexit e Ice Londra

# Dispositivi medici

Per i **dispositivi medici**, dal 1° gennaio 2021 è in vigore il c.d. “**Grace Period**” durante il quale il Regno Unito accetterà ancora la conformità alle direttive europee

- direttiva 90/385/CEE sui dispositivi medici impiantabili attivi (AIMDD)
  - direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici (MDD)
- direttiva 98/79/CE sui dispositivi medici diagnostici in vitro (IVDD)

➡ Queste direttive sono rese effettive nel Regno Unito attraverso il **Regolamento sui dispositivi medici del 2002 (UK MDR 2012)**, ma i requisiti per la marcatura UKCA si basano ancora sulle direttive MDD, AIMDD e IVDD



Il marchio UKCA sarà obbligatorio dal **1° luglio 2023** e potrà essere apposto da uno **UK Approved Body**

*Fonte: Linee guida help desk Brexit e Ice Londra*

# Dispositivi medici

- Un produttore di dispositivi medici con sede legale nel Regno Unito deve obbligatoriamente designare uno **European Authorised Representative (EU AR)** nell'UE se vuole continuare a vendere nell'Unione Europea
- Per continuare a vendere nel Regno Unito deve registrare i prodotti presso l'**Agenzia MHRA**, che, dal 1° gennaio 2021, è l'unica autorità competente del Regno Unito in materia di dispositivi medici

- Un produttore di dispositivi medici con sede in UE (Italia) per poter continuare a vendere nel Regno Unito avrebbe dovuto designare entro il 1° gennaio 2021 uno **UK Responsible Person (UKRP)** con sede nel Regno Unito e registrare i prodotti presso l'**Agenzia MHRA**
  - inoltre, è necessario avere un importatore con sede in UK

*Fonte: Linee guida help desk Brexit e Ice Londra*

# Dispositivi medici: etichette

Fino al 30 giugno 2023 è possibile utilizzare in etichetta il solo marchio CE, oppure la doppia marcatura (CE + UKCA)

Se si utilizza il marchio UKCA (sebbene non ancora obbligatorio) l'etichetta deve riportare il marchio UKCA, il nome e l'indirizzo dello UK RP



## Il marchio UKNI

- Il **marchio UKCA** è necessario soltanto per i beni immessi sul mercato in **Gran Bretagna** (Inghilterra, Galles e Scozia)
  - In **Irlanda del Nord** rimane obbligatoria la marcatura **CE**, eventualmente accompagnata dal marchio **UKNI**, se il prodotto è stato certificato da un organismo notificato britannico



**UK  
NI**

## Dispositivi medici: Irlanda del Nord

- I nuovi Regolamenti MDR e IVDR si applicheranno rispettivamente dal **26 maggio 2021** e dal **26 maggio 2022**
  - Il **marchio CE** sarà obbligatorio
  - In aggiunta, se nella valutazione di conformità è coinvolto un UK Approved Body, è richiesto anche il marchio **UKNI**
- È necessaria la registrazione al **MHRA** dal **1° gennaio 2021**



## Link utili

Linee guida della Commissione europea

[https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/notice-customs-procedures\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/notice-customs-procedures_it.pdf)

FAQ Agenzia delle dogane

<https://www.adm.gov.it/portale/l-impresa>

Accordo di libero scambio Ue-Uk

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231\(01\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN)

Accordo di recesso

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12020W/TXT&from=IT>

Sito del governo UK

<https://www.gov.uk/transition>

Border Operating Model

[https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/949579/December\\_BordersOPModel\\_2\\_.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/949579/December_BordersOPModel_2_.pdf)

Guida per importare ed esportare beni tra UK e UE

<https://www.gov.uk/government/publications/guides-to-importing-and-exporting-goods-between-great-britain-and-the-eu>





› Sara Armella

## Diritto doganale dell'Unione europea

- › Codice doganale dell'Unione
- › Tutela dell'operatore
- › Principi Wto e rapporti internazionali

presentazione di  
Giuseppe Tesaro



 Egea

Grazie per l'attenzione!!!

Sara Armella

[armella@studioarmella.com](mailto:armella@studioarmella.com)

Studio Legale Armella & Associati

[www.studioarmella.com](http://www.studioarmella.com)

Seguiteci anche su [Linkedin](#) – Studio Legale Armella & Associati –  
per essere sempre aggiornati sulle novità in materia doganale